

**COMUNE DI TORRE DE' ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO**

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEI
SERVIZI DI PRE-POST SCUOLA DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”**

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 1
Art. 2	Affidamento del servizio	pag. 1
Art. 3	Offerte	pag. 1
Art. 4	Durata dell'appalto	pag. 1
Art. 5	Valore dell'appalto	pag. 1
Art. 6	Costo unitario	pag. 2
Art. 7	Revisione prezzi	pag. 2
Art. 8	Variazioni dell'importo del servizio	pag. 2
Art. 9	Natura del servizio	pag. 2
Art. 10	Utenza, plessi/gruppi, personale dell'I.A.	pag. 3
Art. 11	Periodo di funzionamento	pag. 4
Art. 12	Orari di funzionamento	pag. 4
Art. 13	Spazi per lo svolgimento delle attività	pag. 5
Art. 14	Obiettivi e finalità	pag. 5
Art. 15	Modalità di esecuzione dei servizi	pag. 5
Art. 16	Personale	pag. 6
Art. 17	Rapporto numerico educatore/bambino	pag. 6
Art. 18	Coordinamento e programmazione servizio pre-post scuola	pag. 7
Art. 19	Doveri della I.A.	pag. 7
Art. 20	Modifiche introdotte dall'I.A.	pag. 8
Art. 21	Clausola Sociale	pag. 8
Art. 22	Sede operativa	pag. 8
Art. 23	Controlli	pag. 8
Art. 24	Penalità	pag. 9
Art. 25	Subappalto - cessione del contratto	pag. 10
Art. 26	Garanzia definitiva	pag. 10
Art. 27	Assicurazioni	pag. 12
Art. 28	Pagamenti e tracciabilità dei flussi	pag. 13
Art. 29	Risoluzione del contratto	pag. 13
Art. 30	Recesso	pag. 14
Art. 31	Sicurezza (art. 26 D.Lgs 81/2008)	pag. 14
Art. 32	Fallimento dell'I.A.	pag. 14
Art. 33	Spese contrattuali	pag. 14
Art. 34	Controversie	pag. 15
Art. 35	Trattamento dei dati personali	pag. 15
Art. 36	Disposizioni finali	pag. 15

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio pre-post scuola rivolto agli alunni frequentanti la scuola primaria statale di cui al successivo art. 10.

Art. 2 Affidamento del servizio

L'aggiudicazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà mediante procedura aperta, con il sistema dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016, e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con applicazione di quanto previsto all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per le offerte anormalmente basse. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi posti a base d'asta. Qualora al termine del procedimento l'appalto non fosse aggiudicato, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, anche con soggetti diversi.

Art. 3 Offerte

Le offerte presentate dagli operatori economici non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'esclusione delle stesse.

Le offerte economiche dovranno essere formulate secondo quanto indicato nel mod. MOE.

Le offerte dovranno essere comprensive di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato per l'esecuzione del servizio in oggetto.

Saranno sottoposte a verifica le offerte che presenteranno le caratteristiche di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 Durata dell'appalto

Il presente appalto ha la durata di tre anni scolastici (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025), decorrente dalla data di comunicazione di inizio servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un massimo di sei mesi, in relazione a necessità operative derivanti dallo sviluppo delle procedure per una nuova gara per l'affidamento dei servizi o per una diversa soluzione gestionale degli stessi.

L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto in scadenza, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

Art. 5 Importo a base d'asta e valore dell'appalto

Il valore complessivo stimato dell'appalto è determinato in Euro 60.297,00 (Iva esclusa). Tale valore si riferisce alla durata complessiva dell'appalto pari a tre anni scolastici.

Il valore stimato dell'appalto riferito ad un anno scolastico, pari ad Euro 20.099,00 (Iva esclusa), è dato dal monte ore stimato complessivo (monte ore stimato annuo n. 1010) per prezzo orario medio presunto del servizio (costo medio orario euro 19,90).

Tale valore è finanziato dai fondi del Bilancio Comunale.

Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all'impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato, inerenti e conseguenti ai servizi riferiti all'oggetto dell'appalto. In particolare si precisa che nulla è dovuto per il coordinamento (prestazioni del coordinatore e ore di programmazione e verifica degli operatori) e per le eventuali ore di formazione del personale assegnato al servizio, in quanto comprese nel valore complessivo di aggiudicazione dell'appalto.

Il Comune si riserva la possibilità di variare il complesso delle prestazioni dell'appalto, in aumento o in diminuzione sino al 20%, in relazione all'andamento e alle necessità del servizio.

La Stazione appaltante, fatti salvi i presupposti di legittimità, opportunità e convenienza, si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, per la ripetizione biennale di servizi analoghi a quelli dell'appalto originario, aggiudicato mediante procedura aperta, per un importo presunto stimato in € 40.198,00 oltre IVA, computato per la determinazione dell'ammontare globale dell'appalto stesso (€100.495,00 oltre IVA) ai fini del confronto con le soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si riserva altresì la facoltà di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di servizi complementari da attivarsi in caso di necessità imprevedibili, non compresi nell'appalto originario e nei limiti del cinquanta per cento del valore dello stesso.

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i servizi analoghi e complementari al medesimo prezzo offerto in sede di gara, fatti salvi gli adeguamenti ISTAT eventualmente maturati al momento della richiesta di attivazione degli stessi.

Art. 6 Costo unitario

Resta convenuto che il costo unitario di ogni ora/prestazione è quello dichiarato dall'I.A. nell'offerta economica presentata in sede di gara ed indicato nell'atto di aggiudicazione.

Art. 7 Revisione prezzi

Non è ammessa la revisione del prezzo offerto in sede di gara, che resterà quindi invariato per tutto il periodo di durata del presente appalto.

Art. 8 Variazioni dell'importo del servizio

La quantità dei servizi da gestire ha valore indicativo. L'I.A. è, pertanto, tenuta a rendere i servizi sia in caso di riduzione o di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di 1/5 di quest'ultimi o del valore del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

In tal caso l'I.A. non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e chiedere eventuale risarcimento.

Art. 9 Natura del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, fatte salve le interruzioni comunicate dall'A.C. con un preavviso di almeno 24 ore e le interruzioni previste dal calendario scolastico.

In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'A.C. potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio dello stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'I.A., oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

Per casi di forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'I.A., che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

Nel caso di sospensione del servizio appaltato, richiesta dall'A.C., con il preavviso di almeno 24 ore, nessun risarcimento potrà essere richiesto dall'I.A.

Inoltre, essendo lo stesso annoverato tra i servizi di cui all'art. 1 della L. 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali" si chiede che, in caso di sciopero del personale assegnato al presente appalto, venga fornita all'A.C. idonea comunicazione scritta di interruzione della prestazione con un preavviso di almeno sei giorni rispetto alla data di astensione dal lavoro proclamata e l'indicazione se trattasi di interruzione parziale o totale del servizio con specifica puntuale del numero delle unità lavorative garantite.

In ogni caso l'I.A. s'impegna a garantire in servizio attivo, in caso di sciopero, il 65% delle risorse umane assegnate per il funzionamento ordinario del servizio appaltato. Qualora fosse nell'impossibilità di garantire il suddetto contingente è facoltà dell'I.A. chiedere all'A.C. di sostituirsi nell'erogazione del servizio fino al raggiungimento della quota di

propria spettanza rimborsandone le relative spese. Resta nella facoltà dell'A.C. liberare l'I.A., totalmente o parzialmente, dagli oneri previsti dal presente articolo qualora situazioni esterne al rapporto giuridico disciplinato dal presente Capitolato rendessero necessaria o più proficua per l'A.C. l'interruzione del servizio appaltato. In questo caso, l'A.C. fornisce comunicazione liberatoria scritta e motivata all'I.A. con un preavviso di 24 ore rispetto all'interruzione richiesta e senza che nessun indennizzo possa essere richiesto dall'I.A. stessa.

Art. 10 Utenza, plessi/gruppi, personale dell'I.A.

L'utenza è costituita dagli alunni frequentanti la scuola primaria statale di Torre de' Roveri, richiedenti il servizio ed in possesso dei requisiti previsti dalle modalità organizzative del pre-post scuola definite dall'A.C.

Il servizio, pertanto, deve essere organizzato nei seguenti plessi e con il numero di animatori indicato:

PRE SCUOLA PRIMARIA DI VIA MONTE GRAPPA

Numero alunni	Numero gruppi pre scuola	Numero personale
10	1	1

POST SCUOLA PRIMARIA

Numero alunni	Numero gruppi post scuola	Numero personale
30	2	2

Il numero degli utenti sopra riportato è relativo all'a.s. 2020/2021 ed è indicativo, così come è indicativo il numero del personale preposto (indicato anche nell'allegato A); lo stesso potrà subire variazioni in più o in meno al termine delle iscrizioni annuali ai servizi.

Art. 11 Periodo di funzionamento

I servizi dovranno essere assicurati secondo il calendario scolastico regionale e d'Istituto.

Il periodo di funzionamento del servizio pre-post scuola, è previsto indicativamente dal primo lunedì successivo alla data di inizio dell'anno scolastico e fino al suo termine, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate.

Il funzionamento del servizio è di circa 34 settimane annue, pari ad un numero di circa 209 giorni/anno.

L'A.C., prima dell'avvio del servizio e annualmente prima dell'inizio di ogni anno scolastico, comunicherà all'I.A. il calendario scolastico con precisazione dei giorni di inizio e chiusura, il numero effettivo e i nominativi degli utenti, gli orari del pre-post scuola.

Di volta in volta saranno comunicate dall'Ufficio Servizi sociali e scolastici le eventuali ulteriori sospensioni forzate del servizio; per tali sospensioni, dovute a cause di forza maggiore (scioperi o assemblee sindacali del personale scolastico ecc.), la ditta appaltatrice non potrà esigere alcunché.

Per l'anno scolastico 2021/2022, il servizio decorrerà dalla data di comunicazione di inizio servizio, così come precisato al precedente art. 4.

Art. 12 Orari di funzionamento

L'attività del pre scuola deve essere assicurata, di norma, dalle ore 7,30 alle ore 8,00, orario di inizio dell'attività didattica.

L'attività del post scuola (comprendente assistenza mensa e aiuto compiti) deve essere garantita dalle ore 12,00 alle ore 16,30 per una durata di circa 2,30 ore.

Eventuali modifiche agli orari e/o alla durata (comunque non superiore ai 15 minuti) dovranno essere garantiti dall'I.A. senza oneri aggiuntivi per l'A.C.

Art. 13 Spazi per lo svolgimento delle attività

L'Istituto scolastico individua lo spazio o gli spazi destinati alle attività del pre-post scuola che, generalmente, non sono ad uso esclusivo del servizio.

Art. 14 Obiettivi e finalità

I servizi pre-post scuola devono essere concepiti come opportunità per chi li frequenta, svincolati da logiche di rendimento o produttività in qualunque momento dell'anno scolastico, comprese le festività.

Nello specifico, le attività di pre scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi di avvicinamento e preparazione alla giornata scolastica; le attività di post scuola dovranno essere caratterizzate da percorsi che aiutino i bambini ad abbandonare logiche scolastiche ed a scaricare le pressioni della giornata.

In questo contesto si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- sviluppo della socializzazione, intesa come capacità di relazione fra bambini, fra adulti e bambini;
- sviluppo delle capacità logiche ed intellettuali in genere (osservare, comprendere ...);
- sostegno all'autonomia e alla sicurezza emotiva.

Art. 15 Modalità di esecuzione dei servizi

I servizi dovranno essere organizzati come segue:

- *servizio pre scuola:*
dal lunedì al venerdì, secondo gli orari indicati all'art. 12. Gli animatori prenderanno in consegna gli alunni dai genitori e ne saranno responsabili sino al termine del servizio coincidente con il loro affidamento al personale scolastico;
- *servizio post scuola (comprendente assistenza mensa e aiuto compiti):*
nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, secondo gli orari indicati all'art. 12. Al termine delle attività, gli animatori affideranno i minori ad un genitore o a persona delegata. La delega dovrà essere predisposta secondo le norme previste in materia e consegnata ai responsabili del servizio. L'I.A., in caso di ritardo dei genitori o loro delegati, è tenuta a garantire l'assistenza del minore anche oltre l'orario di fine servizio, senza oneri per l'Amministrazione.

Gli spazi scolastici a disposizione dovranno essere organizzati dal personale educatore in modo tale che risultino adeguati alle attività proposte, abbinando funzionalità e gradevolezza. In particolare, ove possibile, in ogni locale adibito a pre-post scuola dovranno essere tassativamente previsti i seguenti angoli/zona:

- zona accoglienza/conversazione;
- angolo lettura, adeguatamente rifornito di riviste e libri adatti all'età degli iscritti;
- zona giochi (anche a terra in presenza di bambini di prima e seconda classe) che favorisca sia il gioco individuale che di gruppo e consenta dominanze diverse: motorio, sociale, affettivo, cognitivo.

L'allestimento ed il riordino giornaliero degli spazi dovrà essere effettuato dall'I.A., senza oneri aggiuntivi per l'A.C.

I materiali (oggetti di uso quotidiano, libri e riviste, giochi, elementi morbidi ...) utilizzati per la realizzazione delle attività dovranno essere di vario genere e rifarsi a dominanze percettive diverse: rigidità/elasticità, stabilità/instabilità, varietà dei colori, materiale, strutturati e non ecc ...

Art. 16 Personale

L'I.A. dovrà avvalersi di personale idoneo e qualificato, in grado di garantire un'immagine rassicurante, autorevole e dignitosa, nel vestire come nell'operare, vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli utenti.

Di norma deve essere garantita la presenza dello stesso educatore per tutto l'anno scolastico e deve essere contenuto il turn over nell'arco del triennio di durata del contratto.

L'I.A. dovrà presentare entro i 15 giorni prima dell'avvio del servizio l'elenco del personale che sarà assegnato ai singoli plessi.

REQUISITI PERSONALE PRE-POST SCUOLA

Il personale assegnato ai gruppi dovrà:

- essere munito almeno di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- possedere un'esperienza documentata nel settore di riferimento di almeno tre anni;
- aver partecipato almeno ad un corso di formazione su tematiche relative allo svolgimento di attività ludiche, ricreative, di animazione.

Il coordinatore dovrà:

- essere munito di laurea triennale o magistrale in area socio-educativa oppure possedere diploma di scuola superiore con esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di servizi socio-educativi;
- aver partecipato almeno ad un corso di formazione su tematiche relative allo svolgimento di attività ludiche, ricreative, di animazione.

L'I.A. si impegna ad inquadrare, amministrare e retribuire a propria cura il personale, conformemente a quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro, sollevando l'A.C. da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche.

L'I.A. dovrà applicare agli operatori condizioni economiche non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali nonché ad osservare la normativa vigente.

Art. 17 Rapporto numerico educatore/bambino

Il rapporto numerico massimo è di 1 assistente ogni 15 bambini.

Nel caso in cui il numero di iscritti sia superiore alle 15 unità, l'ulteriore gruppo (o gli ulteriori gruppi) potrà essere affidato ad un addetto all'assistenza di base (o a un istruttore di attività manuali ed espressive) sempre con un rapporto numerico massimo 1:15 che affiancherà l'educatore per l'esecuzione delle attività educative.

In presenza di bambini diversamente abili, verrà concordato con l'I.A., sentiti gli organismi competenti e sulla base della gravità della disabilità, un rapporto numerico educatori/bambini inferiore a quello precedentemente indicato oppure la presenza della figura di sostegno specializzata garantita dall'I.A. stessa.

Dovrà sempre essere assicurato un adeguato numero di animatori/assistente e la sostituzione del personale assente per il mantenimento dello standard numerico di cui sopra.

Art. 18 Coordinamento e programmazione servizio pre-post scuola

L'I.A. dovrà:

- a) programmare mensilmente le attività, in coerenza con il progetto tecnico presentato in sede di gara. Per i bambini diversamente abili, eventualmente inseriti nei gruppi, dovrà elaborare uno specifico programma che favorisca la loro partecipazione alle attività del gruppo stesso creando le migliori condizioni di inserimento;
- b) verificare le attività proposte nel mese rendicontando l'analisi all'A.C.;
- c) coordinare le attività del servizio.

L'I.A. dovrà assicurare un numero di 2 ore mensili di programmazione/verifica, alle quali dovrà partecipare tutto il personale assegnato ai gruppi di pre-post scuola nonché il coordinatore del servizio. Il relativo costo si intende ricompreso nel costo prestazione di aggiudicazione.

L'I.A. dovrà assicurare un numero di 25 ore mensili di coordinamento, pari ad un monte ore annuo di circa 225 ore. Il relativo costo si intende ricompreso nel costo prestazione di aggiudicazione.

L'I.A. inoltre:

- comunicherà, nel mese di settembre e comunque prima dell'inizio del servizio, sede (necessariamente individuata come previsto dall'art. 22 del presente capitolato), orari e calendarizzazione dei momenti di programmazione e verifica delle attività mensili;
- consentirà al personale comunale preposto al controllo del servizio di presenziare all'attività di programmazione e verifica;
- consegnerà entro la fine del trimestre precedente a quello di riferimento la programmazione delle attività che saranno realizzate;
- consegnerà, entro la 1° settimana del mese successivo a quello di riferimento la relazione sulle verifiche delle attività realizzate.

Art. 19 Doveri dell'I.A.

L'I.A. si impegna altresì a:

- consegnare l'elenco dei presenti, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento;
- attenersi scrupolosamente, nella gestione e utilizzo dei dati personali dell'utenza dei servizi, agli adempimenti e prescrizioni previsti dal Regolamento 679/2016/UE;
- garantire i servizi secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d'Oneri nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara; gli stessi non possono essere in alcun modo interrotti o modificati senza la preventiva autorizzazione scritta dell'A.C.;
- fornire il materiale necessario allo svolgimento delle attività, in coerenza con le dotazioni per plesso dichiarate in sede di gara; all'inizio di ogni anno scolastico, l'I.A. presenterà l'elenco dettagliato di tali materiali;
- incontrare i genitori che lo richiedano, nei plessi di appartenenza, per la presentazione delle attività del servizio.

In materia di somministrazione di farmaci agli utenti durante l'attività del pre e post scuola, l'I.A. è tenuta ad applicare il Protocollo d'Intesa in vigore nelle scuole e nei Comuni del territorio dell'ATS di Bergamo.

L'I.A. sarà responsabile di tutto quello che possa accadere ai minori e di eventuali danni causati durante lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto alle strutture, arredi e a terzi, sollevando l'A.C. da ogni responsabilità.

Art. 20 Modifiche introdotte dall'I.A.

Nessuna variazione o modifica relativa alle modalità di esecuzione del servizio può essere introdotta dall'I.A. se non è disposta dall'A.C. e preventivamente approvata dalla stessa.

Art. 21 Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice degli appalti e dalla giurisprudenza e in particolare secondo quanto previsto dall'art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali, l'IA è tenuta al riassorbimento del personale dell'impresa uscente nella misura e secondo i limiti stabiliti al punto 3. delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019.

Negli Allegati 1 e 2 sono riepilogati i dati relativi al personale che l'operatore uscente ha impiegato per assicurare il servizio pre e post scuola a partire dal mese di settembre 2019.

Art. 22 Sede operativa

L'I.A., dovrà possedere una sede operativa nel territorio di Torre de' Roveri ovvero ad una distanza massima di km. 20 dal Comune di Torre de' Roveri - sede municipale Piazza Conte Sforza - calcolata tramite l'applicativo di "Google maps" oppure dovrà impegnarsi, pena decadenza, entro la data di inizio del servizio indicata nella lettera di aggiudicazione, ad aprire una sede operativa nel territorio di Torre de' Roveri ovvero ad una distanza massima di km. 20 dal Comune di Torre de' Roveri - sede municipale Piazza Conte Sforza- calcolata tramite l'applicativo di "Google maps".

Art. 23 Controlli

L'A.C. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal presente Capitolato e dal progetto tecnico dell'I.A.

In particolare il personale preposto verificherà:

- che il personale assegnato ai servizi sia in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e sia corrispondente all'offerta tecnica;
- il rispetto degli orari;
- le modalità di svolgimento delle attività proposte e la loro corrispondenza alla programmazione mensile;
- che la dotazione del materiale sia coerente con quella dichiarata in sede di gara.

L'A.C. avrà cura di comunicare all'I.A. le generalità del personale addetto ai controlli.

Art. 24 Penalità

L'A.C. farà pervenire all'I.A., per iscritto mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le inadempienze rilevate dal personale preposto al controllo. Nel caso di totale o parziale violazioni alle norme contrattuali che comportino disagi al servizio e all'utenza, l'A.C., oltre a non corrispondere il costo della prestazioni, applicherà le seguenti penali:

1. interruzione del servizio	€ 1.000,00
2. ritardi nello svolgimento del servizio, fino a 10 minuti (dopo due irregolarità contestate)	Penale pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale
3. mancata fornitura della dotazione del materiale, per ogni singolo plesso	€ 200,00
4. ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara	€ 300,00
5. per comportamento del personale addetto non conforme a quanto previsto dal capitolato	€ 200,00
6. mancata presenza in servizio degli animatori/addetti previsti rispetto al rapporto numerico indicato nel Capitolato	€ 300,00
7. mancato rispetto della programmazione mensile	€ 200,00
8. per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo verrà applicata una penale di	€ 100,00

Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate ed applicate una pluralità di violazioni e penali.

In caso di applicazione di una seconda penale per la medesima violazione, l'importo della stessa sarà maggiorato di € 100,00. E comunque, qualora l'A.C. sollevi una seconda contestazione nel corso dello stesso mese, oltre alla penale, si riterrà libera di procedere alla risoluzione del contratto.

L'A.C. si riserva comunque la facoltà di chiedere la sostituzione del personale addetto o del coordinatore qualora si rilevassero inadeguati alle esigenze del servizio.

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli. Le contestazioni saranno formulate per iscritto dall'A.C. al rappresentante dell'I.A.; nella contestazione sarà fissato un termine di 7 giorni lavorativi per la presentazione delle contro deduzioni. Qualora l'A.C., a suo insindacabile giudizio:

- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dall'I.A., ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dall'I.A. a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dall'I.A. stessa, comunicherà, entro il termine di trenta giorni, l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento, indipendentemente da qualsiasi contestazione.

Art. 25 Subappalto - cessione del contratto

E' consentito il subappalto di parti del servizio nei limiti del 10% dell'importo complessivo del contratto.

L'eventuale subappalto sarà regolato secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per la ditta contraente è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena nullità dello stesso.

Si applica l'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'eventuale cessione del credito sarà disciplinata secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.

Art. 26 Garanzia definitiva

26.1 Modalità di presentazione della garanzia

A servizio assegnato, l'Aggiudicatario dovrà costituire, pena la decadenza dall'aggiudicazione, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le seguenti modalità (art. 93, commi 2 e 3, e art. 103 D.L.gs. n. 50/2016):

a) Cauzione costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

b) Garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà contenere le seguenti clausole:

- che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;
- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;

- l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- che in nessun caso può essere opposto all'Ente garantito l'omesso versamento dei premi

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà l'operatore interessato a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora l'operatore non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso all'operatore saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

26.2 Importo della garanzia

L'importo della garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, risultante dall'aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

26.3 Altre prescrizioni

La garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità dalla data di accettazione del servizio.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'I.A..

La stazione appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. L'eventuale reintegrazione della garanzia deve avvenire entro il termine che verrà indicato dalla S.A.

La garanzia definitiva verrà restituita previa redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e dell'adozione di apposito provvedimento dirigenziale di svincolo.

Il certificato di regolare esecuzione del servizio è soggetto all'applicazione, da parte dell'I.A., di una marca da bollo del valore corrente.

Per quanto altro non espressamente specificato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 27 Assicurazioni

La Ditta esecutrice del servizio dovrà costituire una polizza assicurativa per danni che potrebbero derivare a cose e persone, durante l'esecuzione del servizio, e comunque per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio stesso.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

Entro il termine che verrà indicato dalla S.A. e comunque anteriormente alla stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella di esecuzione del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso, con un massimale di € 3.000.000,00 per ogni sinistro.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di esecuzione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia al Servizio Interventi scolastici. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate al predetto Servizio alle successive scadenze anniversary. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate.

In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche l'attività di esecuzione del servizio svolta per conto di questa Amministrazione.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Torre de' Roveri da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

La copertura assicurativa decorre dalla data di invio del servizio e cessa dalla data di emissione del certificato della verifica di conformità del servizio. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.

Art. 28 Pagamenti e tracciabilità dei flussi

Al termine di ogni mese l'I.A. comunicherà all'Ufficio Servizi Sociali e scolastici, su moduli riepilogativi concordati, il numero delle prestazioni effettuate; i dati saranno verificati in contraddittorio dal personale preposto al controllo del servizio.

La fatturazione dovrà essere effettuata mensilmente sulla base delle effettive prestazioni.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'A.C. e solo dopo i seguenti accertamenti:

- verifica che le prestazioni siano state effettivamente eseguite e rese nel rispetto delle condizioni contrattuali;
- verifica della regolarità contributiva dell'I.A..

I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'I.A. assume tutti gli obblighi previsti nel

citato art. 3.

In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla L. 136/2010 l'A.C. procederà all'immediata risoluzione del contratto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'I.A. o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'A.C. procederà ai sensi dell'art. 30 c. 6 Dlgs 50/2016.

Art. 29 Risoluzione del contratto

L'A.C. potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente art. 24 del presente capitolato;
- c) cessione dell'azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) cessione del contratto, anche parziale;
- e) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- g) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

Nei casi in cui alle precedenti lettere b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'I.A. non provveda, entro e non oltre il termine di dieci giorni consecutivi (salvo casi d'urgenza) dalla ricezione della relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax o e-mail), a sanare le medesime, L'A.C. provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), c), d), f) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate l'I.A., oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'A.C. potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 30 Recesso

L'I.A. può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, l'A.C. potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

L'A.C. potrà inoltre recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 31 Sicurezza (art. 26 D.Lgs 81/2008)

L'I.A. é tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.
L'I.A. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 32 Fallimento dell'I.A.

In caso di fallimento dell'I.A., l'A.C. potrà procedere ai sensi dell'art. 110, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'A.C. scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Art. 33 Spese contrattuali

Il contratto verrà concluso mediante stipulazione con modalità elettronica in forma pubblica a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'I.A. le spese contrattuali, diritti di segreteria, bolli e ogni tassa, imposta, ecc. presente e futura esclusa l'IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l'I.A. avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

Art. 34 Controversie

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Bergamo, fatto salvo quanto previsto dagli art. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 35 Trattamento dei dati personali e informativa sulla privacy

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Torre de' Roveri saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torre de' Roveri.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.torrederoveri.bg.it

Titolare del trattamento: Comune di Torre de' Roveri - Piazza Conte Sforza - 24060 Torre de' Roveri (BG).

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

sig. Mattia Cortinovis

Tel. 035 636029

Mail: dpo@grcteam.it

Art. 36 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.